



corecom
MOLISE



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 11 /2016
del 11/02/2016

OGGETTO: *definizione n°81/2014 promossa dall'utente Manocchio . . . contro
le compagnie telefoniche Telecom Italia s.p.a. e B.T. Italia s.p.a .*

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;
- VISTA l’istanza dell’utente Manocchio o presentata in data 30.07.2014;
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 1153/16 del 04/02/2016;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 30/07/2014 è stata presentata dall’utente Manocchio) una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1255/COM/14, avverso le compagnie telefoniche Telecom Italia s.p.a. e B.T. Italia s.p.a.

L’istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente l’utenza privata del ricorrente, per il ritardo nella portabilità della numerazione e nella successiva perdita della numerazione.

Si osserva che:

in data 23/07.2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo, l'utente ha presentato istanza di definizione.

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 11 agosto 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 19 settembre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

L'utente ha presentato due modelli UG entrambi in datati 22/05/2004 uno avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a. e l'altro avverso la compagnia telefonica B.T. Italia s.p.a.. L'utente ha inoltre presentato contestualmente ai modelli UG anche un modello GU5 che ha subito da parte del Dirigente del Corecom Molise in data 03/06/20145 l'archiviazione per "mancanza di presupposti".

Memorie.

Solo la Telecom Italia s.p.a. ha presentato nei termini delle memorie in data 16/09/2014 acquisite al protocollo in pari data al n° 1477/14.

Dalle memorie, risulta che l'operazione di migrazione non è andata a buon fine per colpa dell'utente, il quale tra l'altro è stato contattato più volte senza esito; si rileva altresì che la perdita della numerazione è stata determinata dalla decisione manifestata dall'utente di annullare l'ordine di attivazione. Tale manifestazione di volontà, si legge nelle memorie della compagnia telefonia Telecom Italia s.p.a, sono state manifestate in occasione della telefonata fatta dall'utente alla Telecom in data 20 maggio 2014. Tale rappresentazione dei fatti, ricostruita nelle memorie non è stata contestata dall'utente il quale non ha presentato delle memorie di replica e non ha replicato in sede di udienza.

La descrizione dei fatti fornita dall'utente è lacunosa, al momento non è dato sapere se l'alinea è attiva o meno, il modello GU14 rimette la descrizione dei fatti e la richiesta "vedi allegato", ma tra gli allegati, compare la copia del contratto sottoscritto con la Telecom Italia il 14.01.2014, e due fogli distinti allegati, privi di firma o di altro segno che riporta all'utente le affermazioni e quanto in esso contenuto.

L'udienza di definizione si è tenuta il giorno 19 settembre 2014, con esito negativo atteso che nessun accordo è stato raggiunto tra le parti.

Nel merito.

L'utente già in sede di presentazione dei modelli UG e del GU5, aveva rappresentato fatti e circostanze smentiti dalle compagnie telefoniche al punto che il GU5 è stato archiviato in data 03/06/20145 per "mancanza di presupposti".

Lo stesso deve dirsi relativamente all'istanza di secondo grado, vista anche la totale mancanza di riferimenti sia pur minimi per comprendere l'oggetto dell'istanza, l'utente si riporta a degli allegati non firmati e soprattutto che non contengono indicazioni tali da far comprendere che tipo di disservizio l'utente ha subito e in che data lo stesso lo ha subito.

Conclusione

L'istanza, presentata dall'utente Manocchio è da archiviare per "mancanza di presupposti", al pari di quanto già fatto dal precedente dirigente del servizio in occasione della presentazione del modello GU5.

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stessi possono essere compensate tra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

L'istanza, presentata dall'utente Manocchio non è accolta per "mancanza di presupposti", viene pertanto dichiarata inammissibile..

Per quanto attiene le spese di giudizio si dispone che le stesse sono compensate tra le parti.

Si precisa inoltre:

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera n.179/03/CSP.


Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera AGCOM n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Molise, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Riccardo TAMBURRO


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE



corecom
MOLISE



Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0001153/16 Del 04/02/2016
Interna - Consiglio -



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°81/2014

Premesso

In data 30/07/2014 è stata presentata dall'utente Manocchio una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1255/COM/14, avverso le compagnie telefoniche Telecom Italia s.p.a. e B.T. Italia s.p.a.

L'istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente l'utenza privata del ricorrente, per il ritardo nella portabilità della numerazione e nella successiva perdita della numerazione.

Si osserva che:

in data 23/07.2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo, l'utente ha presentato istanza di definizione.

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 11 agosto 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 19 settembre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

L'utente ha presentato due modelli UG entrambi in datati 22/05/2004 uno avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a. e l'altro avverso la compagnia telefonica B.T. Italia s.p.a.. L'utente ha inoltre presentato contestualmente ai modelli UG anche un modello GU5 che ha subito da parte del Dirigente del Corecom Molise in data 03/06/20145 l'archiviazione per "mancanza di presupposti".

Memorie.

Solo la Telecom Italia s.p.a. ha presentato nei termini delle memorie in data 16/09/2014 acquisite al protocollo in pari data al n° 1477/14.

Dalle memorie, risulta che l'operazione di migrazione non è andata a buon fine per colpa dell'utente, il quale tra l'altro è stato contattato più volte senza esito; si rileva altresì che la perdita della numerazione è stata determinata dalla decisione manifestata dall'utente di annullare l'ordine di attivazione. Tale manifestazione di volontà, si legge nelle memorie della compagnia telefonia Telecom Italia s.p.a, sono state manifestante in occasione della telefonata fatta dall'utente alla Telecom in data 20 maggio 2014. Tale rappresentazione dei fatti, ricostruita nelle memorie non è stata contestata dall'utente il quale non ha presentato delle memorie di replica e non ha replicato in sede di udienza.

La descrizione dei fatti fornita dall'utente è lacunosa, al momento non è dato sapere se l'alinea è attiva o meno, il modello GU14 rimette la descrizione dei fatti e la richiesta "vedi allegato", ma tra gli allegati, compare la copia del contratto sottoscritto con la Telecom Italia il 14.01.2014, e due fogli distinti allegati, privi di firma o di altro segno che riporta all'utente le affermazioni e quanto in esso contenuto.

L'udienza di definizione si è tenuta il giorno 19 settembre 2014, con esito negativo atteso che nessun accordo è stato raggiunto tra le parti.

Nel merito.

L'utente già in sede di presentazione dei modelli UG e del GU5, aveva rappresentato fatti e circostanze smentiti dalle compagnie telefoniche al punto che il GU5 è stato archiviato in data 03/06/20145 per "mancanza di presupposti".

Lo stesso deve dirsi relativamente all'istanza di secondo grado, vista anche la totale mancanza di riferimenti sia pur minimi per comprendere l'oggetto dell'istanza, l'utente si riporta a degli allegati non firmati e soprattutto che non contengono indicazioni tali da far comprendere che tipo di disservizio l'utente ha subito e in che data lo stesso lo ha subito.

Conclusione

L'istanza, presentata dall'utente Manocchio, si ritiene debba essere archiviata per "mancanza di presupposti", al pari di quanto già fatto dall'allora dirigente del servizio in occasione della presentazione del modello GU5.

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stessi possono essere compensate tra le parti.

Si trasmette la presente relazione per il seguito di competenza.

Il funzionario

Dott. Lucio Dalla Torre